

Roberto Caso, *Uniformità dei criteri indennitari per l'espropriazione: tramonto a Capocotta?* (Nota a Corte cost., 19 aprile 1990, n. 216, e A. Roma, 11 settembre 1989), in *Foro it.*, 1990, I, 2735

Uniformità dei criteri indennitari per l'espropriazione: tramonto a Capocotta?

Che la storia di Capocotta sia giunta al suo epilogo?

All'emanazione della l. 23 luglio 1985 n. 372, intitolata «rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione immobiliare del presidente della repubblica», ha fatto seguito una tortuosa e frammentata vicenda giudiziaria che oggi approda al giudizio di costituzionalità (prima che fosse iniziato il procedimento ablatorio, la tenuta di Capocotta si presentava suddivisa in numerose unità immobiliari, facenti capo a più titolari; da qui la presentazione di diversi ricorsi, dei quali un primo gruppo rigettato da Tar Lazio, sez. I, 16 settembre 1987, n. 1505, *Foro it.*, 1989, III, 165, con nota redazionale, nonché in *Foro amm.*, 1987, 3398, con osservazioni di POZZI; un secondo gruppo rigettato dallo stesso giudice con la decisione 2 aprile 1988, n. 425, *Foro it.*, Rep. 1988, voce Espropriazione per p.i., n. 205 e *Riv. giur. edilizia*, 1988, I, 391 (annotata, insieme all'altra, da BELLOMIA); Cons. Stato, sez. IV, ha poi confermato la prima pronuncia con decisione 15 novembre 1988, n. 872, *Foro it.*, Rep. 1989, voce Presidente della repubblica, n. 9 e per esteso in *Foro amm.*, 1988, 3181).

L'eco prodotta da questo contenzioso (che ha anche richiamato l'attenzione della stampa, cfr. POZZI, op. cit., 3419, in nota; v., inoltre, per le vicende storiche di Capocotta, antecedenti al procedimento espropriativo, BELLOMIA, op. cit., 393, in nota), è presto spiegata con il coinvolgimento della presidenza della repubblica in veste di beneficiaria dell'espropriazione e con l'attinenza ad un tema così attuale come quello della tutela ambientale (affinché il lettore non venga disorientato da quest'ultima indicazione, mette conto rilevare che la l. 372/85, come meglio può chiarire la lettura della prima delle citate sentenze del Tar, ha un'ulteriore ed implicita finalità, oltre quella risultante dal testo della stessa legge, ossia la tutela di un complesso ecologico di particolare valore ambientale, qual è la tenuta di Capocotta unitamente a quella di Castelporziano).

L'esito dei giudizi amministrativi, sfavorevole ai proprietari dei lotti nei quali era frazionato il comprensorio di Capocotta, ha fatto sì che la controversia transitasse sul versante del giudice ordinario. Con il drappello di ordinanze di rimessione emesse dalla Corte d'appello romana (alcune datate 31 maggio 1989, le altre rispettivamente 7 giugno 1989 e 14 giugno 1989, a quanto risulta, inedite, alle quali va aggiunta l'ordinanza in rassegna sostanzialmente coincidente, ma alla quale non si riferisce direttamente la sentenza della Corte costituzionale su riportata), il tiro si è spostato sulla stima dell'indennizzo e, così, sull'operazione espropriativa di Capocotta si sono addensate alcune ombre di incostituzionalità. Ombre che la pronta risposta della Consulta sembra decisa a diradare, per restituire impulso definitivo al procedimento ablatorio previsto dalla l. 372/85.

L'intervento della Consulta, però, va necessariamente al di là della spinosa questione dell'ampliamento della tenuta presidenziale e si carica, riguardo al ben noto problema dei criteri indennitari, di una valenza generale.

Ricapitolando, a mo' di breve sommario, i temi toccati dalle pronunce in esame, si può dire che esse affrontano in primo luogo il problema dei rapporti tra le normative sull'espropriazione e degli effetti che le sentenze del giudice delle leggi hanno dispiegato nei confronti delle stesse normative; in secondo luogo, il nodo dell'uniformità dei criteri indennitari; ed infine la questione del presunto eccesso di potere legislativo – vizio da cui sarebbe affetta la l. 372/85 – sotto il duplice profilo del richiamo ad una legge abrogata e del c.d. sviamento di potere, quest'ultimo, legato al fine implicito a cui è pur improntata la l. 372/85.

Ce n'è quanto basta per rendere particolarmente intrigante la lettura di entrambe le decisioni su riportate. Ma procediamo con ordine e accostiamoci più da presso alla trama argomentativa del giudice a quo.

Come prima doglianza, l'opponente lamentava un eccesso di potere legislativo nell'art. 5, 5° comma, l. 372/85, perché esso richiama una legge, quella sul risanamento di Napoli, ormai abrogata (la questione risulta nuova).

A parere della corte d'appello romana, anche non tenendo conto delle disparità di opinioni dottrinali sull'argomento (cfr., per una panoramica delle posizioni sull'eccesso di potere legislativo, POZZI, op. cit., in particolare sotto il profilo del c.d. sviamento di potere, che costituiva il cardine della tesi difensiva nella prima controversia davanti al Tar; un caso specifico di eccesso di potere legislativo è segnalato da SPAMPINATO, *Eccesso di potere legislativo ed incompetenza assoluta tra certezza del diritto e principio di uguaglianza*, in Arch. civ., 1989, 561) e della cautela usata dalla giurisprudenza nell'applicare questa figura (v., per l'atteggiamento del giudice delle leggi, Corte cost. 2 febbraio 1988, n. 123, Foro it., 1989, I, 652; 10 aprile 1987, n. 123, id., 1987, I, 1351; ord. 22 febbraio 1983, n. 35, id., Rep. 1983, voce *Previdenza sociale*, n. 149; 19 novembre 1982, n. 195, id., 1982, I, 2693, con nota di A. LENER; in dottrina cfr. ancora POZZI, op. cit., 3410; per una pronuncia della Cassazione, v. sent. 12 novembre 1983, n. 6735, Foro it., Rep. 1983, *Entrata (imposta)*, n. 9; riguardo alla giurisprudenza di merito, cfr. Tar Liguria 16 febbraio 1985, n. 65, id., Rep. 1985, voce *Impiegato dello Stato*, n. 1021; Pret. Pisa 28 novembre 1983, id., 1984, I, 1723; Trib. Roma 19 maggio 1982, id., Rep. 1983, voce *Previdenza sociale*, n. 150; Pret. Roma 6 maggio 1982, id., 1982, I, 2663, con nota di A. LENER; Pret. Modena 9 giugno 1981, id., Rep. 1982, voce *Impiegato dello Stato*, n. 914; Trib. Roma 11 dicembre 1980, id., 1981, II, 129), un tale vizio non è di sicuro configurabile nel caso di una legge abrogata che riviva per volere dello stesso legislatore. Se mai, sostiene il collegio giudicante, a quest'ultimo è precluso il richiamo ad una normativa dichiarata incostituzionale; ma la l. 2892/1885 ha superato il vaglio della Consulta (v. Corte cost. 18 febbraio 1960, n. 5, id., 1960, I, 356; 22 gennaio 1976, n. 15, id., 1976, I, 523).

L'ordinanza in rassegna ha poi respinto una seconda eccezione, che tacciava di incostituzionalità l'art. 5, 5° comma, l. 372/85 nella medesima parte del richiamo all'art. 13 l. 2892/1885, in riferimento, questa volta, all'art. 42 Cost. In merito a tale questione, la risposta dei giudici capitolini segue la ben nota strada indicata dalla Corte costituzionale. Secondo quest'ultima, l'indennizzo da liquidare per i provvedimenti ablatori riguardanti i suoli edificatori deve costituire un serio ristoro per l'espropriato e non deve necessariamente coincidere con il valore effettivo del bene (nello stesso senso si muove, almeno si muoveva fino a poco tempo fa, la Suprema corte; v., tra le più recenti, sent. 3 giugno 1988, n. 3785, id., Rep. 1988, voce *Espropriazione per p.i.*, n. 122; nel solco di un tormentato orientamento costituzionale: v., da ultimo, Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 355, id., 1987, I, 1378, con note di D. SORACE e M. CARRÀ e le celeberrime sent. 30 gennaio 1980, n. 5, id., 1980, I, 273 e 19 luglio 1983, n. 223, id., 1983, I, 2057; in dottrina, per un'opinione fortemente critica sugli interventi del giudice costituzionale in materia di indennizzo, cfr. RODOTÀ, *Rapporti economici*, in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. BRANCA, Bologna-Roma, 1982, 186).

La corte d'appello ha poi ribadito che la quantificazione dell'indennizzo, così come risultante dall'applicazione dell'art. 13 l. 2892/1885, ha superato il giudizio di costituzionalità (v. sentenze sopra cit., nonché Corte cost. 30 luglio 1981, n. 160, Foro it., 1981, I, 2914, anch'essa richiamata in motivazione, sulla legittimità costituzionale dell'art. 4, 1° comma, r.d.l. 8 luglio 1931 n. 981, convertito nella l. 24 marzo 1932 n. 355, e dell'art. 1, 3° comma, d.l. 29 marzo 1966 n. 128, convertito nella l. 25 maggio 1966 n. 366, i quali contemplano un criterio che, secondo i giudici d'appello, risulta simile a quello ex art. 13 l. 2892/1885); e che comunque, a garanzia della congruità dell'indennizzo, essa contiene, quale riferimento di base, il valore venale del bene anche se in concorso con altri parametri (in realtà, tali parametri comportano di fatto il pericolo che il valore venale venga dimezzato poiché, com'è noto, il calcolo va effettuato facendo la media tra il valore venale del bene e i fitti coacervati dell'ultimo decennio, di modo che, se si tratta di un immobile non locato, o di cui non si possa fare il coacervo dei fitti in mancanza degli elementi probatori delle date e di cui non

esista l'imponibile tributario, il secondo termine è uguale a zero: in tal senso, per tutti, LANDI, L'espropriazione per pubblica utilità, Milano, 1984, 111).

Tuttavia, l'ordinanza 11 settembre 1989 qui riportata si segnala all'attenzione dei lettori, soprattutto per aver dato ingresso alla terza censura di incostituzionalità avanzata in riferimento all'art. 3 Cost. Su questo punto si avvertono gli effetti della giurisprudenza di legittimità che ha inteso chiarire la portata delle sentenze n. 5/80 e n. 223/83 della Corte costituzionale, e perciò ridisegnare i lineamenti interpretativi della disciplina indennitaria. Trasmessa in motivazione, infatti, si trovano tre affermazioni della Cassazione, in ragione delle quali:

a) per i terreni con attitudine edificatoria si applica la l. 2359/1865, la quale, avendo carattere generale, è stata solo derogata e non abrogata dalla l. 22 ottobre 1971 n. 865, poi dichiarata incostituzionale dalla sent. n. 5/80;

b) per i terreni non edificatori continua ad applicarsi il criterio del valore agricolo medio previsto dalla stessa l. 865/71;

c) l'illegittimità costituzionale dichiarata dalle sentenze da ultimo citate non ha intaccato la valenza abrogativa che le leggi 865/71, 27 giugno 1974 n. 247 e 28 gennaio 1977 n. 10 hanno definitivamente spiegato nei confronti di quelle normative settoriali che, come quella sul risanamento di Napoli, dettavano criteri indennitari diversi da quello previsto dall'art. 13 l. 2359/1865 (sul primo punto, oltre le sentenze menzionate in motivazione, cfr., tra le più recenti, Cass. 15 marzo 1990, n. 2108, Foro it., Mass., 296; 2 febbraio 1989, n. 650, id., Rep. 1989, voce cit., n. 136; 20 gennaio 1989, n. 317, ibid., n. 114; sul secondo punto, v. Corte cost. 21 dicembre 1985, n. 355, cit.; 30 luglio 1984, n. 231, id., 1985, I, 46; Cass. 20 gennaio 1988, n. 402, id., Rep. 1988, voce cit., n. 105; 15 gennaio 1987, n. 253, id., 1987, I, 3307; 16 gennaio 1986, n. 226, id., Rep. 1986, voce cit., n. 139; 24 ottobre 1984, n. 5401, id., 1985, I, 47; sull'affermazione sub c), v. Cass. 30 maggio 1989, n. 2647, id., Rep. 1989, voce cit., n. 105 e, soprattutto, Cass. 14 ottobre 1988, n. 5599, id., 1989, I, 104; cfr. anche Corte cost. 9 novembre 1988, n. 1022, ibid., 983, con commento di D. BELLANTUONO, il quale mostra di non condividere la scelta fatta da Cass. 5599/88).

Il motivo di quest'ultimo indirizzo risiede, a detta della stessa Cassazione, nella tutela del principio di ragionevolezza che verrebbe ad essere violato ogni qualvolta si vogliono applicare diversi criteri indennitari per espropriazioni aventi ad oggetto aree con caratteristiche identiche o analoghe, soltanto sulla scorta di differenti finalità espropriative.

Questo è il principio che informa la massima sub 3), che tende a metter in evidenza la specificità dell'espropriazione e la determinatezza della finalità nella l. 372/85, caratteristiche per le quali il riferimento alla legge sul risanamento di Napoli traligna in un contesto giuridico sostanziale del tutto diverso da quello che l'aveva originariamente ispirato.

In questo modo l'ordinanza in rassegna diviene il tramite tra Cass. 5599/88, che per prima ha modellato espressamente il principio giurisprudenziale dell'uniformità dei criteri indennitari, e l'odierna pronuncia della Corte costituzionale. Ma la Consulta non ci sta e ricsusa indirettamente la prassi della sezione prima della Corte suprema nella misura in cui appare destinata a metter fuori giuoco i criteri indennitari che si discostano da quello contemplato dalla l. 2359/1865 (l'atteggiamento della Cassazione è maturato di recente, prova ne sia il fatto che in tempi non molto lontani fu la stessa corte di legittimità a difendere la l. 2892/1885; cfr., in proposito, Cass. 9 maggio 1981, n. 3055, id., Rep. 1981, voce cit., n. 128; 26 novembre 1984, n. 6119, id., Rep. 1984, voce cit., n. 116; v., invece, Cass. 15 novembre 1985, n. 5605, id., Rep. 1985, voce cit., n. 261, che ritiene riduttiva l'indennità ex art. 13 l. 2892/1885 rispetto al giusto prezzo dell'immobile; tutt'ora non v'è chiarezza sulla portata dell'effetto abrogativo definitivo della l. 865/71: cfr., a riguardo, Cass. 14 novembre 1989, n. 4854, id., Rep. 1989, voce cit., n. 96).

I giudici costituzionali, invece, insistono nel lasciare al legislatore uno spazio residuale al di fuori delle regole generali – anch'esse non inviolabili, come precisato in motivazione, purché le modifiche

si muovano nel rispetto dell'art. 42 Cost. (id est non facciano scadere l'indennizzo al di sotto del tetto minimo del «serio ristoro» per l'espropriato) – nel quale si possono ospitare criteri dettati da specifiche finalità, anch'essi, peraltro, vincolati al rispetto della norma costituzionale.

Sembra, così, si voglia non solo ribadire l'elasticità del criterio del valore venale, ma, soprattutto, difendere, al di fuori di quest'ultimo, quella discrezionalità che il legislatore usa in ossequio del principio di uguaglianza sostanziale, in ragione della quale a situazioni diverse corrispondono trattamenti (indennitari) diversi.

La corte arriva a queste conclusioni sulla scorta di un'accurata quanto concisa motivazione nella quale passa in rassegna i propri precedenti intervenuti in materia indennitaria e riafferma l'attualità, come pure lo spessore tecnico, della l. 2892/1885. A quest'ultimo proposito non si possono non condividere le parole spese in pro della legge «pel risanamento della città di Napoli» (in motivazione si trova richiamata la già citata Corte cost. 30 luglio 1981, n. 160), tant'è che fino agli ultimi progetti di riforma della normativa ablatoria essa era additata come punto di riferimento (cfr., in merito, CASSETTA, GARRONE, Espropriazione per pubblico interesse, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XIII, 17).

D'altra parte, il criterio di cui all'art. 13 l. 2982/1885 non aveva come obiettivo l'abbattimento del ristoro per l'espropriato; anzi, paradossalmente, ebbe l'effetto contrario di aumentare la misura delle indennità (cfr. sul punto, CASSETTA, GARRONE, op. cit., 13; DI LORENZO, Diritto urbanistico, Torino, 1973, 14, in nota). Il vero fine dell'art. 13, come ricordato nella sentenza in epigrafe, risiedeva nel contenimento – mercé ancoraggio, almeno parziale, dell'indennizzo a parametri più stabili – dell'arbitrio lasciato ai periti nel determinare il valore di mercato del bene secondo il procedimento previsto dalla l. 2359/1865 (in dottrina, v. LANDI, op. cit., 109).

Tuttavia, senza indulgere a retrospettive storiche, appare un po' sbrigativa l'affermazione, contenuta nella sentenza in rassegna, in base alla quale l'indennizzo previsto dall'art. 13 sarebbe congruo «perché rapportato al valore venale del bene con un meccanismo di correzione che gli assicura, anche nelle ipotesi meno vantaggiose, una indennità di ammontare intermedio tra la metà del valore reale del bene ed il suo valore effettivo». Infatti, come abbiamo già visto, nelle ipotesi meno vantaggiose l'indennità risulta essere pari alla metà pura e semplice del valore reale del bene. Sembra, poi, difficile che nella migliore delle ipotesi l'indennizzo quantificato secondo i parametri dell'art. 13 l. 2892/1885 possa corrispondere al valore effettivo del bene, a meno che non si accetti la coincidenza tra valore convenzionale – quale è sicuramente quello dell'art. 13 – e valore effettivo.

Quanto al presunto eccesso di potere legislativo, originato dal richiamo ad una legge abrogata da parte della l. 372/85, la sentenza in epigrafe collima con l'ordinanza di rimessione su riportata.

Infatti, secondo l'autorevole opinione della corte: «l'abrogazione e cessazione degli effetti della norma non comportano la cancellazione di essa come fatto storico e come atto, caratterizzato da un suo specifico contenuto anche se ormai sprovvisto di efficacia. Legittimamente, dunque, l'art. 5, 5° comma, l. n. 372 si appropria di quel contenuto e lo assume come elemento sostanziale della normazione (...) Si tratta di tecnica non frequente, ma sicuramente legittima, in quanto intesa a porre un precetto, anziché in via diretta, attraverso il richiamo a norma, specificamente individuata, rendendone operante il contenuto in base alla nuova fonte di produzione» (per una disamina in generale dell'effetto abrogativo, cfr. MODUGNO, Abrogazione, voce dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, I, 4).

Vale la pena aggiungere una notazione a questo proposito: vi è chi afferma, rovesciando il filo logico ermeneutico sotteso alla recente giurisprudenza di legittimità, che l'unico criterio indennitario ancora in piedi dopo la pioggia di dichiarazioni di incostituzionalità degli anni '80 sia quello previsto dall'art. 13 l. 2892/1885, mentre quello dell'art. 39 l. 2359/1865 sarebbe stato definitivamente espunto dall'ordinamento (la tesi suggestiva ancorché, a detta del suo stesso sostenitore, temeraria, è avanzata da MONETA, L'indennità espropriativa secondo la c.d. «legge di

Napoli» nella recente giurisprudenza, in Giust. civ., 1989, II, 321; a favore dell'abrogazione del criterio stabilito dall'art. 39 l. 2359/1865 è anche BELLANTUONO, op. cit., 986; senza avventurarci sulla pertica di concetti difficili come quelli di abrogazione, deroga, generalità e specialità, mette conto rilevare che, trovandoci di fronte ad un'abrogazione tacita, un ruolo determinante è inevitabilmente svolto dall'operatore-interprete; sulle distinzioni tra i concetti ora richiamati, cfr. PUGLIATTI, Abrogazione, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1958, I, 141; MODUGNO, op. cit., 5; sull'efficacia temporale delle sentenze della Corte costituzionale si segnala la raccolta di saggi di AA.VV. contenuta in Quaderni costituzionali, 1989, 7 s.). La corte non si spinge, ovviamente, fino a questo punto, anzi, sposa in linea generale la tesi tenuta a battesimo da Cass. 5599/88, ma, d'altra parte, tiene a precisare che il legislatore rimane arbitro degli interessi pubblici e privati da contemperare, con facoltà da stabilire, in relazione a questa sua competenza, il criterio più opportuno per la determinazione dell'indennità di espropriazione. Nella specie, il trattamento differenziato si giustificava, a parere della corte, per il fatto che il comprensorio di Capocotta e Castelporziano costituiscono un millenario ed unitario complesso forestale, con caratteristiche peculiari che lo differenziano da qualsiasi altro suolo (l'unitarietà delle due tenute sembra, così, derivare non dalla circostanza, a dir la verità nient'affatto determinante, che esse appartenessero alla casa reale – quella di Castelporziano alla corona e perciò avocata, secondo il dettato della Costituzione, alla repubblica; e quella di Capocotta al patrimonio personale del re e per questo motivo sfuggita al precetto della disp. trans. e finale XIII Cost. – ma, piuttosto, dalla destinazione economica dell'area che discende da una valutazione ambientale). Il rilievo mette a nudo il fine implicito, e forse autentico, della l. 372/85, a cui si è già accennato, e che risiede nella tutela di un patrimonio naturale in preda al degrado e all'abusivismo recenti.

Così, la finalità anfibia della l. 372/85 da nerbo delle censure di incostituzionalità nella prima controversia davanti al Tar diviene il punto di forza della sent. 216/90. In questo modo, cadono anche le accuse di voluttarietà e di mancanza della connotazione dell'interesse generale rivolte alla norma regolatrice del conferimento dei beni alla dotazione del presidente.

La stessa sorte tocca all'ultimo sospetto di legittimità costituzionale per mancanza del requisito di generalità nella normativa dei beni sottoposti all'espropriazione. Infatti, una volta circoscritta la finalità della legge ed individuato un tipo unico a sé stante di suolo, è logico inferirne che l'individuazione dei destinatari è sufficiente e corretta: tutti i proprietari dei terreni da conferire alla tenuta presidenziale che si trovano nei confini indicati dalla l. 372/85 vengono espropriati.

La partita è chiusa anche se il quesito iniziale lasciava un ironico spiraglio alla continuazione di una vicenda ablatoria che in un lustro è arrivata al vaglio costituzionale. Salvo a guardare dallo spiraglio e a rendersi conto che il percorso non era affatto obbligato e al giudizio di costituzionalità si poteva anche non arrivare. Infatti, la l. 372/85 ripropone la problematica del c.d. giusto procedimento amministrativo, la quale sembra specularmente legata a quella della legge-provvedimento (si tratta di un'altra freccia indirizzata, all'inizio del cammino giudiziario, contro la l. 372/85: se ne dà conto, infatti, nella nota a Tar Lazio 16 settembre 1987, n. 1505, cit.). Più in chiaro, il cittadino deve essere ammesso alla tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione, contro la legge – almeno in via diretta – non è quindi legittima la c.d. legge-provvedimento? La Corte costituzionale ha risposto di sì, ed ha, d'altra parte, limitato la portata del principio del giusto procedimento in ragione del quale «ogni legge impositiva di obblighi o divieti appresta un sistema in base al quale l'interessato può adeguare il proprio comportamento alla norma e/o può esporre le proprie ragioni di fronte all'autorità amministrativa che detiene il potere sanzionatorio» (cfr., oltre ai riferimenti contenuti nella nota da ultimo citata, Corte cost. 24 marzo 1988, n. 331, Foro it., 1989, I, 2675 ed anche in Giust. civ., 1989, I, 18, con commento critico di CACCIAVILLANI, Legge-provvedimento e riserva costituzionale di atto amministrativo).

Al di là dei confini di Capocotta si infrange il sogno tutto giurisprudenziale di raggiungere l'agognata uniformità dei criteri indennitari. Un sogno, peraltro, che sembrava alimentato dalla recente affermazione della stessa Corte costituzionale (sent. 9 novembre 1988, n. 1022, cit., dovuta allo stesso estensore della sentenza in rassegna): «L'indennizzo dell'espropriato, che è costituzionalmente garantito (art. 42, 3° comma, Cost.) e che si configura come presupposto di legittimità del provvedimento di espropriazione (cfr. art. 48 l. 2359 del 1865), deve assumere il carattere di un serio ristoro (sent. n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, cit.); esso si pone alla stregua della ripresa operatività della l. n. 2359 del 1865, come diritto dell'espropriato al valore venale o di scambio del bene (art. 39 l. n. 2359, cit.)».

ROBERTO CASO